



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

*LE-1017*

11 FEB 2012

AL SENATO DELLA REPUBBLICA  
- V Commissione

E, p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
- Ufficio Legislativo

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO

**Oggetto:** A. S. 3075 = Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. - Em. 1.000 (Governo) e 11.0.700 (Governo).

L'emendamento 1.1000 del Governo (proponente Ministero della Giustizia), è stato approvato dalla Commissione giustizia in data 25 gennaio u.s., ed ora è all'esame dell'Assemblea. In data 26 gennaio u.s., codesta Commissione ha reso il parere favorevole condizionato alla introduzione di talune modifiche.

Sulla base di tali richieste, il Ministero della Giustizia ha presentato il sub-emendamento 1.1000/290, in data 31 gennaio u.s..

Al riguardo, sia in relazione all'emendamento 1.1000, sia in relazione al sub-emendamento 1.1000/290, l'Agenzia delle entrate (con note che si allegano) ha rilevato le seguenti criticità:

1. l'articolo 11-*septies* (beni e crediti sopravvenuti), nella formulazione attuale, esclude dalla procedura di liquidazione del patrimonio del consumatore i beni ed i crediti acquisiti dal debitore successivamente all'apertura della procedura medesima, a differenza di quanto avviene in una normale procedura di liquidazione volontaria o concorsuale, con conseguente sottrazione di attività al soddisfacimento delle pretese creditorie, comprese quelle tributarie.
2. l'articolo 11-*decies* (esdebitazione) prevede l'esdebitazione nei confronti dei creditori aventi causa anteriore all'apertura della procedura di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio e quindi la liberazione dai crediti non soddisfatti. Tale disposizione si pone in evidente pregiudizio dei creditori che perderebbero definitivamente la generica garanzia di cui all'articolo 2740 c.c. non potendo esperire alcun tipo di azione su eventuali ulteriori beni acquisiti al patrimonio del debitore.

Tanto premesso, atteso che le disposizioni contenute nei citati articoli 11-*septies* e 11-*decies* si palesano pregiudizievoli per la pretesa erariale, si rappresenta la necessità di:


- a) sostituire l'articolo 11-*septies* con la seguente formulazione: "11-*septies*. I beni pervenuti al consumatore e i crediti sorti successivamente alla domanda di liquidazione sono acquisiti alla procedura.";

b) abrogare l'articolo 11-*decies*.

Da ultimo, si segnala che le medesime modifiche si intendono necessarie anche sull'emendamento del governo 11.0.700 (precisamente all'articolo 14-*decies* e all'art. 16) che intende introdurre la medesima procedura recata dall'em. 1.1000 (ma non limitata ai soli consumatori) nell'ambito della legge n. 3 del 2012 (cd. Legge sull'usura).

Per quanto sopra si trasmettono le unite proposte emendative volte a risolvere le problematiche di cui sopra.

IL CAPO DELL'UFFICIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.', is written over the typed text 'IL CAPO DELL'UFFICIO'.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte Indirette  
Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma,

31 GEN 2012

Al Ministero dell'economia e delle  
Finanze - Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze

ROMA

(rif. note prot. nn. 1F-907 e 1F-908  
del 31 gennaio 2012)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Al Parlamento - Finanze e Fisco
31 GEN. 2012
Prot. n. 1F-942

e, p.c.

Al Dipartimento delle Finanze

All' Agenzia del Territorio

Alla Direzione Centrale Accertamento

Alla Direzione Centrale  
Amministrazione, Pianificazione e  
Controllo

LORO SEDI

Prot. n. 2012/17046

**OGGETTO:** A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - Sub-emendamento all'emendamento n. 1.1000 ed emendamento aggiuntivo all'articolo 11

Con le note in riferimento, codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze ha chiesto di fornire eventuali osservazioni in merito al sub-emendamento all'emendamento n. 1.1000, nonché in merito all'emendamento aggiuntivo all'articolo 11, entrambi proposti dal Ministero della Giustizia al decreto legge n. 212 del 2011, di cui all'oggetto.

Al riguardo, con riferimento al sub-emendamento all'emendamento n. 1.1000, nonostante la riformulazione dell'articolo 1, comma 2 - proposta per

superare i dubbi in merito al rischio che la procedura in commento non garantisca la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati (e quindi anche dell'Erario) - si confermano le perplessità già formulate con la nota prot. n. 2012/14260 del 30 gennaio 2012 (a commento della precedente proposta inviata con nota prot. n. 1F-811 del 27 gennaio 2012).

Si è dell'avviso, infatti, che il testo, anche nella sua versione riformulata, non dia sufficiente garanzia dei crediti erariali e, comunque, crei una rischiosa ed inadeguata proliferazione di procedure, cui il medesimo contribuente potrebbe accedere per la composizione della crisi da sovraindebitamento.


Per i motivi già rappresentati non appare condivisibile neppure l'emendamento aggiuntivo all'articolo 11, con il quale si propone di modificare la disciplina di ricomposizione della crisi contenuta nel Capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, al fine di armonizzarla e renderla omogenea con la proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 approvato in Commissione Giustizia, nella versione aggiornata in forza del *sub*-emendamento.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Annibale Dodaro



2° ORIGINALE  
PER LA CONSERVAZIONE AGU ATTI



Direzione Centrale Normativa  
Settore Imposte Indirette  
Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma, 30 gennaio 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio del Coordinamento Legislativo Atti Parlamentari Economia e Finanze
30 GEN. 2012
Prot. n. 1F-862

Al Ministero dell'economia e delle  
Finanze - Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze

ROMA

(rif. nota prot. n. 1F-811 del 27  
gennaio 2012)

e, p.c. Al Dipartimento delle Finanze

All'Agenzia del Territorio

Alla Direzione Centrale  
Accertamento

Alla Direzione Centrale  
Amministrazione, Pianificazione e  
Controllo

LORO SEDI

Prot. n. 2012/14260

**OGGETTO:** A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre  
2011, n. 212 - Emendamenti proposti dal Ministero della Giustizia

Con la nota in riferimento, codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo  
- Finanze ha chiesto di fornire eventuali osservazioni in merito a due  
emendamenti proposti dal Ministero della Giustizia al decreto legge n. 212 del  
2011.

Con il primo emendamento, si intende modificare il Capo I del citato decreto, concernente le disposizioni per la composizione delle crisi che riguardano il sovraindebitamento del consumatore.

Al riguardo, nel condividere le osservazioni formulate dalla Direzione Centrale Accertamento con la nota prot. n. 2012/12043 del 25 gennaio 2012 - a commento della precedente proposta inviata con nota prot. n. 1F/509 del 19 gennaio 2012 - si nutrono forti dubbi sulle conseguenze fiscali della proposta emendativa, nonostante l'introduzione di una espressa previsione a tutela dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate (articolo 2).

La *ratio* originaria del decreto legge n. 212 del 2011 è quella di prevedere una disciplina volta a rimediare alle situazioni di sovraindebitamento - dovute a circostanze estranee all'attività professionale - in cui versano i consumatori che non possono avvalersi delle procedure concorsuali.

Invece, la proposta emendativa in esame, nell'estendere in maniera generalizzata la procedura in parola a tutti i consumatori - laddove, all'articolo 2, comma 2, lettera a), viene soppresso, come presupposto procedurale, la non assoggettabilità del consumatore alle procedure concorsuali, nonché la garanzia di integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo e di quelli privilegiati che non abbiano dato il loro consenso allo stesso - può causare una minore garanzia dei crediti erariali, oltre a creare una imprudente confusione tra le diverse procedure di ricomposizione dei debiti, attualmente vigenti.

Infine, in relazione al secondo emendamento - volto a modificare l'articolo 2447 del codice civile, in materia di riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale - non si hanno osservazioni da formulare.

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betunio

Roma, 25 gennaio 2012

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Arti Parlamentari Economia e Finanze

26 GEN. 2012

Prot. n.

AF- 757

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio del Coordinamento legislativo-finanze  
(rif. prot. 1F-509 del 19 gennaio 2012)

Ufficio del Direttore dell'Agenzia

Direzione Centrale Normativa

Prot. n. 2012/12043

**OGGETTO:** A.S. 3075 - Conversione in legge del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

Con la nota sopra emarginata è stato trasmesso il testo degli emendamenti al decreto legge in oggetto, proposti dal Ministero della Giustizia, per acquisire eventuali osservazioni.

Al riguardo, premesso che la normativa sottende valutazioni di ordine politico che hanno determinato la tutela di una specifica categoria di soggetti, si evidenzia che la disciplina predisposta per il superamento della crisi da sovraindebitamento del consumatore, pur sussistendo la garanzia della gestione del procedimento da parte dell'organo giudiziario, contiene alcune previsioni che si palesano pregiudizievoli per la pretesa erariale.

In particolare, l'art. 11-septies esclude dalla procedura di liquidazione del patrimonio del consumatore i beni ed i crediti acquisiti dal debitore successivamente all'apertura della procedura medesima, a differenza di quanto avviene in una normale procedura di liquidazione volontaria o concorsuale, con conseguente sottrazione di attività al soddisfacimento delle pretese creditorie.

L'art. 11-decies, inoltre, prevede l'esdebitazione nei confronti dei creditori aventi causa anteriore all'apertura della procedura di composizione della crisi o di liquidazione del patrimonio e quindi la liberazione dai crediti non soddisfatti. In merito si fa presente che una tale disposizione non appare sorretta da una specifica ratio e si pone ad evidente pregiudizio dei creditori che perderebbero

definitivamente la generica garanzia di cui all'art. 2740 c.c. non potendo esperire alcun tipo di azione su eventuali ulteriori beni acquisiti al patrimonio del debitore.

Pregiudizio che risulta aggravato nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio che, come sopra esposto, già contiene una restrizione alla tutela dei creditori escludendo dalla ripartizione, fin dall'inizio del procedimento, i beni pervenuti successivamente all'apertura della liquidazione.

Sulla base delle osservazioni formulate, si ritiene di esprimere parere sfavorevole all'emendamento che dispone la modifica del Capo I del decreto legge così come formulato.

Con riguardo al secondo emendamento concernente l'introduzione di una modifica all'art. 2447 del c.c. che disciplina la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, considerata la non evidente immediata rilevanza per l'accertamento, non si hanno osservazioni da formulare.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Luigi Magistro\*

*\* Firme olografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 412/91 non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesto*

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modifiche:

- l'articolo 11-septies è sostituito con il seguente: "*11-septies. I beni pervenuti al consumatore e i crediti sorti successivamente alla domanda di liquidazione sono acquisiti alla procedura.*"

- l'articolo 11-decies è soppresso.

Il Governo

All'emendamento 11.0.700 sono apportate le seguenti modifiche:

- l'articolo 14-decies è sostituito con il seguente: "*14-decies. I beni pervenuti al consumatore e i crediti sorti successivamente alla domanda di liquidazione sono acquisiti alla procedura.*".

- l'articolo 16 è soppresso.

Il Governo